




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3844 del 09-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, 08 APR 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Sassari
Viale Trento 1/A
07100 SASSARI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 83/2010_Tirocinio_Sospensione

In relazione al quesito formulato in data 15 marzo 2010 con il quale si chiede se sia possibile per il tirocinante sospendere il tirocinio in ragione della sottoposizione del *dominus* alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si osserva quanto segue.

Come chiarito nelle note interpretative sul regolamento del tirocinio (D.M. 7 agosto 2009, n. 143), approvate dal Consiglio Nazionale l'11 novembre 2009, il tirocinio può essere sospeso solo nei casi espressamente previsti dall'articolo 8 del regolamento (vale a dire: malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio civile, idoneamente documentati; in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante; in caso di mancato conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso, per un periodo massimo di 2 anni).

La formulazione della norma, non contenendo una clausola generale che permetta di valutare casi diversi da quelli previsti, è tale da dover ritenere che l'elenco in essa contenuto debba essere considerato tassativo.

Passando al caso in esame, il tirocinio potrà essere legittimamente sospeso dal tirocinante soltanto una volta che il *dominus* sia stato sospeso cautelatamente dall'esercizio della professione, provvedimento doveroso da parte dell'Ordine nel caso in cui sia stata irrogata una misura cautelare (articolo 53, comma 1, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed articolo 8, comma 9, del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale).

La sospensione del tirocinio in questo caso trova fondamento in quella parte dell'articolo 8 prima citato che, nel prevedere che "il tirocinio è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto", fa salve "le

sospensioni ... che dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto ...". In questo caso la sospensione del tirocinio avrà durata pari alla sospensione cautelare del dominus.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Maione', written in a cursive style.